CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO ELANTAS Europe S.r.l.

1. FORMA DELL'ORDINE

L'ordine non è vincolante per la ELANTAS Europe se non è stato debitamente emesso per iscritto e sottoscritto da suoi procuratori muniti dei relativi poteri.

2. PROPOSTA CONTRATTUALE

Nel caso in cui ELANTAS Europe Srl non dovesse ricevere nessuna conferma entro 5 giorni lavorativi dalla data di invio dell'ordine, tutti i termini e le condizioni dell'ordine, nonché le presenti condizioni generali, saranno considerate accettate. È sempre salva la facoltà della ELANTAS Europe di revocare l'ordine, senza che alla stessa siano addebitati costi e/o penali.

3. CONFERMA D'ORDINE

La conferma d'ordine, che deve essere inviata entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, deve corrispondere esattamente all'ordine; eventuali difformità dovute a imprescindibili esigenze tecniche del Fornitore sono vincolanti per la ELANTAS Europe solo se recepite in un'apposita variante dell'ordine emessa nelle forme previste dalla clausola 1).

4. TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono sempre essenziali (art. 1457 c.c.) per ELANTAS Europe, che potrà rifiutare la accettazione della fornitura trascorso il termine previsto.

5. LUOGO DI CONSEGNA

Salvo diversa indicazione scritta, il luogo di consegna è quello dello stabilimento richiedente tra quelli della ELANTAS Europe

6. SPESE DI IMBALLAGGIO

Le spese di imballaggio sono a carico del Fornitore.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Fornitore garantisce che:

- i prodotti sono stati immagazzinati, imballati e trasportati in modo tale che eventuali danni, deterioramenti o fuoriuscite fortuite sono completamente esclusi. Le precauzioni devono esistere fino alla consegna del prodotto;
- tutta la merce consegnata deve essere etichettata nel rispetto della normativa su ambiente e sicurezza;
- i contenitori usati per l'imballaggio o per il trasporto (incluse autocisterne) sono completamente puliti in modo da evitare contaminazioni;
- le prescrizioni nazionali ed internazionali per il trasporto dei prodotti pericolosi sono state completamente rispettate;
- i mezzi di trasporto utilizzati per la consegna dei prodotti sono in buono stato.

7. PREZZO DELLA FORNITURA

Il prezzo della fornitura è quello stabilito nell'ordine; il fornitore in nessun caso potrà aumentare il prezzo pattuito, salvo accettazione da parte dell'ELANTAS Europe, effettuata mediante l'emissione di apposita modifica d'ordine.
I pagamenti verranno effettuati nei termini stabiliti nell'ordine, solo dietro presentazione di regolare fattura.

Sulle fatture dovrà essere riportato il numero dell'ordine ELANTAS Europe, il codice materiale, il numero di bolla di consegna, la quantità consegnata, il prezzo unitario, il prezzo totale, l'IVA.

Il luogo in cui devono essere eseguititi pagamenti ed ogni prestazione dell'acquirente è quello in cui ELANTAS Europe ha i propri stabilimenti, cioè Collecchio (PR), Ascoli Piceno e Quattordio (AL).

8. DOCUMENTAZIONE DI CONSEGNA

ELANTAS Europe Srl accetterà la fornitura solo se accompagnata da documentazione fiscalmente regolare recante il numero dell'ordine.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo i materiali devono essere sempre accompagnati da regolare documento di trasporto, con l'indicazione dettagliata del numero dell'ordine assegnato dalla ELANTAS Europe, codice materiale e descrizione, unità di misura, quantità, numero di colli, peso, numero di produzione o numero di lotto, dati del fornitore e origine della merce.

Il Fornitore è tenuto a rispettare le normative vigenti nel luogo di origine, di spedizione e di destinazione, facendo riferimento alla normativa più stringente, anche in materia di tutela ambientale e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Inoltre, nel caso in cui il particolare prodotto ordinato o servizio richiesto sia soggetto a prescrizioni, in base a leggi italiane e/o estere, riguardanti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, la riciclabilità o la protezione dell'ambiente ecc., il fornitore deve predisporre la relativa documentazione, da cui devono risultare i soggetti, le modalità e i risultati di verifica/collaudo di beni e servizi in relazione alle caratteristiche di volta in volta interessate. Detta documentazione dovrà essere conservata dal Fornitore per almeno 10 anni e dovrà essere consegnata a ELANTAS Europe su richiesta della medesima

9. PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

Il trasferimento di proprietà della fornitura avviene alla consegna. In caso di acconti, il trasferimento di proprietà avviene in base alle specifiche della fornitura o quando la fornitura viene in esistenza (fatto sempre salvo quanto previsto dagli articoli seguenti)

10. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

L'accettazione della fornitura da parte di ELANTAS Europe è sempre con riserva; il mancato avanzamento di riserve di vizi riconosciuti o riconoscibili della merce non significa accettazione ai sensi dell'art. 1491 c.c. o dell'art. 1665 e seguenti c.c..

11. VERIFICA E COLLAUDO

La verifica e/o il collaudo della fornitura verranno effettuati dopo l'accettazione, nel più breve tempo possibile, da tecnici muniti dei relativi poteri secondo le procedure in vigore dell'ELANTAS Europe.

12. ENTITA' DELLA FORNITURA E RESPONSABILITÀ RELATIVA ALLE ECCEDENZE

L'entità della fornitura deve corrispondere esattamente a quella stabilita nell'ordine; la fornitura in eccedenza rimane a disposizione del fornitore che ne provvederà celermente al ritiro a sue spese.
A discrezione della ELANTAS Europe, l'eccedenza potrà essergli rispedita a proprio carico , salvo in ogni caso risarcimento delle spese e dei danni che tale illecito comportamento ha comportato per l'ELANTAS Europe.
Il fornitore solleva espressamente ELANTAS Europe da ogni responsabilità relativa alla custodia.

13. TERMINI DI GARANZIA

Il fornitore garantisce che la fornitura corrisponde esattamente a quanto contrattualmente stabilito e che l'approntamento della medesima è stato fatto in conformità dei più aggiornati processi produttivi ed osservando tutte le prescrizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia. Il Fornitore garantisce che la fornitura risponde a tutte le norme dettate a) dalle leggi vigenti, b) dallo stato delle conoscenze in materia, c) dalla buona fede e dalla correttezza commerciale, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il fornitore garantisce inoltre che la documentazione di sicurezza dei prodotti ha ricevuto un aggiornamento puntuale e costante. Si impegna inoltre ad informare tempestivamente l'ELANTAS Europe circa la possibilità di utilizzo di prodotti alternativi con grado di pericolosità inferiore.
La garanzia ha la durata di anni uno a far data dalla verifica della fornitura o dall'avvenuto compimento del collaudo, salvi i più lunghi termini previsti dalla volontà delle parti, dalle leggi e dai regolamenti.

14. DIFFORMITÀ RISPETTO ALL'ORDINE O VIZI DELLA FORNITURA

Qualora, prima o dopo la verifica o il collaudo, l'ELANTAS Europe riscontri che la fornitura non risponde, in tutto o in parte, a quanto le è stato garantito, essa può unilateralmente sospendere i pagamenti, anche se dovuti a titolo diverso da quello dedotto nel contratto di fornitura, imputando quanto trattenuto prima agli interessi, poi al risarcimento dei danni, infine al capitale.

È inoltre sua facoltà chiedere la sostituzione della fornitura, la sua riparazione, una diminuzione di prezzo o la risoluzione del contratto, a cui farà seguito l'immediato ritiro della fornitura medesima da parte del Fornitore e la contestuale restituzione del prezzo ricevuto aumentato degli interessi calcolati al tasso EURIBOR aumentato di 7 punti percentuali dalla data del pagamento al saldo, salvo il risarcimento dei maggiori danni. In caso di urgenza stabilito ad insindacabile giudizio dell'ELANTAS Europe alcune riparazioni potranno essere fatte da quest'ultima, che provvederà ad addebitarne il costo al Fornitore.

15. TERMINE DI DECADENZA

Il termine entro il quale l'ELANTAS Europe deve agire per far valere i propri diritti è stabilito in 90 giorni dalla data della scoperta dei vizi. Se è previsto il collaudo della fornitura, il termine di cui sopra decorre ultimate le operazioni di collaudo. Se vi è stata sostituzione della fornitura, il termine di decadenza decorre dalla data della verifica della nuova fornitura.

16. TERMINE DI PRESCRIZIONE

Dalla data della verifica della fornitura o da quella dell'ultimazione delle operazioni di collaudo decorrono i termini di prescrizione.

17. PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Il fornitore garantisce che quanto fornito non lede alcun diritto di terzi per brevetti o altra proprietà industriale. In caso contrario, il fornitore terrà indenne l'ELANTAS Europe da ogni conseguenza dannosa che potrà derivarle da legittime rivendicazioni di terzi, tanto per oneri diretti quanto per oneri indiretti.
Il fornitore si impegna a non fare riferimento in alcun modo, nei suoi rapporti con i terzi, alle forniture effettuate alla ELANTAS Europe, salvo autorizzazione scritta da parte di quest'ultima.

18. PREVALENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali d'acquisto e le condizioni particolari contenute nell'ordine annullano qualsiasi condizione generale di vendita stabilita dal Fornitore o qualsiasi altra pattuizione.

19. INCEDIBILITÀ DEI CREDITI

20. I crediti derivanti da ordini regolati dalle presenti condizioni generali di acquisto non possono essere trasferiti. La compensazione e l'applicazione del diritto di dominio riservato da parte del fornitore sono consentiti solo se eventuali reclami non sono oggetto di contestazione.

21. Il fornitore terrà ELANTAS Europe indenne da qualsiasi onere derivante dal mancato rispetto della presente clausola.

22. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.Lgs. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, la controparte si impegna, nei rapporti commerciali instaurati con ELANTAS Europe, ad osservare rigorosamente i principi e valori contenuti nel Codice Etico di ELANTAS Europe, accettandone integralmente tutte le norme in esso contenute, che dichiara di ben conoscere.

Il Codice Etico di ELANTAS Europe è consultabile e scaricabile dal sito internet
Microsoft Word - 102-012-001_MOG231 - Codice Etico EEU Srl - ITA.DOC (azureedge.net)

L'inosservanza di qualsiasi norma contenuta nel suddetto Codice Etico costituirà inadempienza agli obblighi scaturenti dal presente contratto e legittimerà ELANTAS Europe a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione del contratto di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti da ELANTAS Europe S.r.l..
La controparte si impegna a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, i principi di cui al D.Lgs. 231/01 e alle norme contenute nel Codice Etico di ELANTAS Europe.
ELANTAS Europe potrà in ogni momento segnalare ai competenti organismi, autorità ed enti, ogni comportamento irrispettoso del richiamato decreto e della legge in generale.

23. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Il fornitore si impegna a mantenere la più rigorosa riservatezza, anche a nome dei propri dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, sulle informazioni riguardanti l'ELANTAS Europe, comunque apprese, fino a quando le notizie da tenersi riservate non diventeranno di pubblico dominio per ragioni differenti dalla mancata osservanza della presente clausola.

ELANTAS Europe ha definito alcuni requisiti di sicurezza delle informazioni allo scopo di garantire la protezione delle risorse relative alla propria organizzazione accessibili dai fornitori. Poiché, infatti, le informazioni possono essere messe a rischio da una loro gestione non accorta da parte dei fornitori, attraverso verifiche non adeguate circa la gestione della sicurezza delle informazioni stesse, alcuni controlli sono stati identificati come imprescindibili da parte di ELANTAS Europe e dovranno essere applicati per amministrare l'accesso dei fornitori alle strutture di elaborazione delle informazioni. Tutti i requisiti di sicurezza delle informazioni pertinenti sono disponibili al capitolo 11 del documento 'REQUISITI DI QUALITÀ FORNITURA'

24. INFORMATIVE SU PRIVACY E WHISTLEBLOWING

Per visionare la ns informativa sulla Privacy, prego visitate il ns link
www.elantas.com/europe/transparency
Per visionare la ns Whistleblowing policy, prego visitate il ns Codice Etico al link
Microsoft Word - 102-012-001_MOG231 - Codice Etico EEU Srl - ITA.DOC (azureedge.net)

25. REGISTRAZIONE

L'eventuale registrazione del contratto è a spese del fornitore.

26. LEGGE CONTRATTUALE E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni generali ed il contratto a cui si riferiscono sono regolati dalla legge italiana.
Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o dalla applicazione delle presenti condizioni generali d'acquisto e delle condizioni particolari contenute nell'ordine è competente, in via esclusiva, il foro di Parma.

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
ELANTAS Europe S.r.l.

Collecchio, lì .....

ELANTAS Europe Srl

.....

IL FORNITORE

.....

SI APPROVANO SPECIFICATAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 C.C. LE SEGUENTI CLAUSOLE:
7) Prezzo della fornitura; 10) Accettazione della fornitura; 11) Verifica e collaudo; 12) Entità della fornitura e responsabilità relativa alle eccedenze; 13) Termini di garanzia; 14) Difformità rispetto all'ordine o vizi della fornitura; 15) Termini di decadenza; 18) Prevalenza delle condizioni generali di acquisto; 20) Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/01; 24) Foro competente.

IL FORNITORE

.....